



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Prot. 318 /U/2021

Avellino, venerdì 12 febbraio 2021

Oggetto: Deposito atti presso l'Ufficio di Procura da parte degli avvocati.
Integrazioni e modifiche.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Al Presidente delle Camere Penali Irpine

Ad integrazione del provvedimento **Prot. n. 154 rettificato/U/2021** dello scorso 25.1.2021, che ad ogni buon fine si allega,

letta la nota Ministeriale DGSIA dell'11.2.2021, inviata per conoscenza anche alle al presidente del Consiglio Nazionale Forense;

DISPONE

che a far data da **lunedì 15 febbraio 2021**, dopo i dovuti aggiornamenti del SICP e del Portale del PPT, il **deposito della nomina del difensore** sarà gestito -allo stato- in modo differente dal deposito della nomina nella fase successiva all'avviso di cui all'articolo 415 bis cpp.

In particolare:

- l'avvocato deve allegare all'atto di nomina un documento definito "atto abilitante", cui non è necessario apporre la firma digitale, da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto difeso sia parte offesa. Nel campo oggetto il medesimo difensore descriverà la tipologia dell'atto abilitante (ad esempio certificato ex articolo 335 cpp);

- prima dell'avviso 415 bis cpp potrà essere depositata la sola nomina, o eventualmente la revoca o la rinuncia, ma non anche (contestualmente o meno) altri atti difensivi;
- l'operatore della Procura, al momento dell'accettazione, ricevuta la segnalazione della mancanza dell'avviso 415 bis cpp, e potrà accettare l'atto di nomina dopo aver verificato che l'atto abilitante prodotto dall'avvocato sia presente e idoneo;

I manuali utenti aggiornati e i documenti di rilascio sono stati trasmessi ai locali C.I.S.I.A. e sono a disposizione degli utenti interni.

Sul portale PDP, invece, sarà pubblicata la versione aggiornata del manuale per gli avvocati.

Si comunichi


- Ai Magistrati dell'Ufficio
- Ai Direttori Amministrativi, dr. P. Greco e dr.ssa I. D'Amore
- Ai Responsabili delle aliquote di P.G. – sede
- Al Personale Amministrativo – sede

Si trasmetta, per opportuna conoscenza,

- Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la C. Appello - NAPOLI

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Vincenzo D'Onofrio





Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Prot. 154 /U/2021 **RETTIFICATO**

Avellino, lunedì 25 gennaio 2021

Oggetto: Deposito atti presso l'Ufficio di Procura da parte degli avvocati.
Integrazioni e modifiche.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Al Presidente delle Camere Penali Irpine

Con provvedimento (Prot. n. 4096/U/2020) dello scorso 1.12.2020 si erano dettate nuove disposizioni per il deposito di atti "da remoto", anche in adempimento delle nuove disposizioni contenute nell'art. 24 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

Disposizioni tuttora in vigore.

Sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia datato 13 gennaio 2021 (testo in allegato), composto di soli due articoli, tramite il quale sono state dettate le istruzioni per il deposito di alcuni atti per via telematica, diversi e ulteriori rispetto a quelli già fissati al comma 1 del citato articolo 24, che aveva ad oggetto gli atti di cui al comma 3 dell'art. 415 bis c.p.

Con il citato Decreto Min., seguendo la previsione di cui al comma 2 del citato articolo, si indicano nuove tipologie di atti da depositare obbligatoriamente attraverso il Portale del Processo Penale Telematico, rendendo inefficace ogni altro tipo di deposito, compreso quello per posta elettronica certificata

Più in dettaglio, ecco i nuovi atti che devono essere depositati solo con modalità telematiche da parte dei difensori:

- l'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p.,

- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.,
- la querela di cui all'art. 336 c.c.p. e della relativa procura speciale,
- la nomina del difensore,
- la rinuncia o la revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale.

Si ribadisce che il deposito dei suddetti atti **deve avvenire esclusivamente mediante deposito telematico** ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del citato Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 trova operatività, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo, il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e, quindi, a far data dal **6 febbraio 2021**.

Premesso ciò,

letto l'art. 24, commi 1 e 2, D.L. n. 137/2020;

letto il D.M. del 13.1.2021, pubblico in G.U. n. 16 del 21.1.2021, rubricato "*Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

richiamato il provvedimento n. 4096/U/2020 del 1° dicembre 2020;

DISPONE

ad integrazione delle disposizioni tuttora in vigore in materia di deposito degli atti da parte dei difensori,

a) a far data dal **6 febbraio 2021**, devono essere depositati ai sensi dell'art. 24 D.L. n. 137/2020 dal *Portale del Processo Penale Telematico*, oltre a tutti gli atti di cui al comma 3 dell'art. 415-bis c.p.p., anche i seguenti:

- l'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p.,
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. e la relativa procura speciale,
- la querela di cui all'art. 336 c.c.p. e la relativa procura speciale,
- la nomina del difensore,

- la rinuncia o la revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale;
- b) per i suddetti ulteriori atti, come già per quelli di cui all'art. 415-bis, co. 3, c.p.p., non varrà più il deposito in modalità diversa, compreso il deposito tramite PEC.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Procura della Repubblica.


Si comunichi

- Ai Magistrati dell'Ufficio
- Ai Direttori Amministrativi, dr. P. Greco e dr.ssa I. D'Amore
- Ai Responsabili delle aliquote di P.G. – sede
- Al Personale Amministrativo – sede

Si trasmetta, per opportuna conoscenza,

- Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la C. Appello - NAPOLI

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Vincenzo D'Onofrio



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 2021

Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00327)

(GU n.16 del 21-1-2021)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 221, comma undicesimo, stabilisce che «al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'art. 24, comma 1, «Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che «in deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4,

comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento»;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 10667.ID. del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei servizi telematici che richiama il provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato il 12 maggio 2020 sul Portale dei servizi telematici contenente le disposizioni relative al deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

Rilevato che l'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020 prevede l'individuazione degli ulteriori atti per i quali sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalita' individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2021

Il Ministro: Bonafede

Me
1 → obaani e Pleyntaki
e personale di un.
A. 2/2/21

Il Procuratore della Repubblica FF.
Vincenzo D'ONOFRIO



Ministero della Giustizia

Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

AP/mmc/gdr

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di AVELLINO
12 FEB 2021 307 - PEC
prot./fax 2021

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello

Ai Signori Presidenti dei Tribunali

Ai Signori Procuratori della Repubblica

Ai Signori Dirigenti amministrativi delle Procure della Repubblica

Ai Signori RID – UDI distretti Corte Appello

e, per conoscenza

Al Signor Capo di Gabinetto

Al Signor Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Al Signor Procuratore Antimafia e Antiterrorismo

Al Signori Dirigenti C.I.S.I.A

Nonché, per opportuna conoscenza

Al Signor Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Oggetto: Portale Deposito atti Penali (PDP) – Aggiornamento del SICP per il deposito nomina difensore in fase di indagini preliminari (DM 13 gennaio 2021 pubblicato in G.U. il 21 gennaio 2021)

Si fa seguito alla nota di questa Direzione n. 2623.U del 26 gennaio 2021, relativa agli aggiornamenti del SICP per i depositi telematici.

Si comunica che nell'ambito dell'ordinaria attività di aggiornamento dei sistemi giustizia, è stata rilasciata una modifica che rimuove l'errore bloccante che impedisce oggi l'accettazione, presso le Procure, delle nomine dei difensori per i procedimenti in fase di indagini preliminari.

Il 12 febbraio p.v. si procederà quindi al fermo dei SICP distrettuali e del Portale del Processo Penale Telematico per installare la nuova versione Re.Ge.WEB (10.0.2.0 – 10.0.3.0) in ambiente di esercizio, dopo la usuale installazione in ambiente di preesercizio. L'installazione in esercizio comporterà un fermo degli applicativi dalle ore 17:00 del 12 febbraio 2021 con ripresa del funzionamento entro la mattina del giorno successivo. Gli atti urgenti dovranno essere pertanto gestiti secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM 264/2000. Il portale NDR è attivo, ma le notizie di reato saranno visibili nel distretto solo alla ripresa delle funzionalità.

Il deposito dell'atto in parola, dopo l'aggiornamento, sarà gestito allo stato in modo differente dal deposito della nomina nella fase successiva all'avviso di cui all'articolo 415 bis cpp. In particolare:

- l'avvocato deve allegare all'atto di nomina un documento definito "atto abilitante", cui non è necessario apporre la firma digitale, da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto difeso sia parte offesa. Nel campo oggetto il medesimo difensore descriverà la tipologia dell'atto abilitante (ad esempio certificato ex articolo 335 cpp);*
- prima dell'avviso 415 bis cpp potrà essere depositata la sola nomina, o eventualmente la revoca o la rinuncia, ma non anche (contestualmente o meno) altri atti difensivi;*
- l'operatore della Procura, al momento dell'accettazione, ricevuta la segnalazione della mancanza dell'avviso 415 bis cpp, e potrà accettare l'atto di nomina dopo aver verificato che l'atto abilitante prodotto dall'avvocato sia presente e idoneo;*

I manuali utenti aggiornati e i documenti di rilascio sono stati trasmessi ai locali C.I.S.I.A. e sono a disposizione degli utenti interni. Sul portale PDP, invece, sarà pubblicata la versione aggiornata del manuale per gli avvocati.

Si segnala l'opportunità che i signori Dirigenti Amministrativi delle Procure diano puntuali indicazioni al personale amministrativo per la corretta alimentazione del registro e la tempestiva accettazione degli atti depositati.

Si prega il Consiglio Nazionale Forense di dare la più ampia diffusione della nota ai Consigli degli ordini degli Avvocati.

Si invita a segnalare, come di consueto, eventuali anomalie o regressioni aprendo il ticket al Single Point Of Contact (SPOC) all'indirizzo mail spocgiustizia@telecomitalia.it.

*Gli avvocati potranno inviare eventuali segnalazioni alla mail info-ppt@giustizia.it,
presidiata da personale dell'area penale di questa Direzione.*

*Il Direttore Generale
Alessandra Cataldi*



CATALDI ALESSANDRA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
11.02.2021 14:47:45 UTC